

Spett.le  
Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano (MI)  
Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e  
Gas  
c.a. Dott. Andrea Oglietti

Prot. n. 185/13 SBR-sbr

Inoltrata esclusivamente via e-mail all'indirizzo: [unitaQSM@autorita.energia.it](mailto:unitaQSM@autorita.energia.it)

Milano, 4 giugno 2013

**Oggetto: osservazioni al DCO n. 192/2013/R/GAS "Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quarto periodo di regolazione".**


*Il parere che segue è "unanime" secondo la definizione riportata al punto X dello Schema organizzativo del Comitato.*

Facendo seguito a quanto già segnalato a codesta rispettabile Autorità a dicembre 2010<sup>1</sup>, con la presente il Comitato di Consultazione per l'attività di trasporto (di seguito: il Comitato) intende cogliere l'occasione della presente consultazione per esprimere le proprie considerazioni in merito allo specifico argomento del servizio di trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio.

In particolare, il Comitato ritiene opportuno sollecitare un intervento normativo finalizzato a riassegnare all'Impresa di trasporto, nelle more dei necessari adeguamenti impiantistici, la responsabilità del servizio alternativo in caso di interventi manutentivi sulla propria rete, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 3 della Delibera ARG/gas 141/09.

Si rileva a tale proposito come la procedura a suo tempo predisposta da Snam Rete Gas S.p.A., in vigore a tutt'oggi, non risponda compiutamente allo spirito delle disposizioni di cui alla Delibera ARG/gas 141/09: il Comitato ritiene, in generale, che il concetto di "organizzazione" del servizio, così letteralmente riportato nella Delibera ARG/gas 141/09, non possa esaurirsi in una mera messa a disposizione di accordi quadro con fornitori fisici del servizio alternativo tramite carro bombolaio/carro cisterna, lasciando quindi a soggetti terzi (quali committenti e gestori materiali) la responsabilità del servizio in tutte le sue fasi (conferimento dell'incarico, sottoscrizione del contratto, preparazione e supervisione dell'intervento, gestione delle conseguenti fatturazioni con i relativi rischi credito, ecc.).

<sup>1</sup> Rif. comunicazione del 22 dicembre 2010 (prot. n. 538/10 SBR-sbr) inerente le osservazioni del Comitato di consultazione per l'attività di trasporto alla "Procedura operativa per l'organizzazione del servizio alternativo di fornitura di gas tramite carro bombolaio presso i Punti di Riconsegna allacciati alla rete Snam Rete Gas".



In analogia a quanto avviene per altre infrastrutture (ad esempio, per la distribuzione), la continuità del servizio di trasporto non può che essere garantita dall'impresa che gestisce l'infrastruttura (nella fattispecie: l'Impresa di trasporto), che quindi è responsabile del servizio di trasporto alternativo non solo nei casi di interruzione del servizio per interventi manutentivi o di sviluppo programmati sulla propria rete, ma anche nei casi di emergenza della rete.

In tal senso, il Comitato esprime pieno apprezzamento circa gli orientamenti espressi dal Regolatore nel documento di consultazione in oggetto (rif. punti 4.8 e 5.4), in particolare:

- che, nei casi di emergenza sulla rete di trasporto, l'impresa di trasporto, al fine di garantire che il ripristino dell'esercizio avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, si assuma la responsabilità di organizzare ed attivare il servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio sia sulla propria rete che presso un impianto gestito da un operatore terzo;
- che, nei casi diversi dalle emergenze di servizio:
  1. l'impresa di trasporto comunichi la facoltà di avvalersi del trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio, non solo agli Utenti del servizio di trasporto ma anche alle imprese di distribuzione che gestiscono city gate;
  2. l'impresa di trasporto sia tenuta ad organizzare ed attivare il trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio sia sulla propria rete che presso gli impianti gestiti dai soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà.

Secondo tale principio, anche le Imprese di distribuzione diventerebbero soggetti titolati ad avvalersi della facoltà di richiedere all'impresa di trasporto l'organizzazione da parte di quest'ultima del servizio di trasporto alternativo di gas naturale tramite carro bombolaio.

Per ottimizzare il flusso informativo connesso agli interventi di manutenzione che causano interruzione/riduzione della capacità di trasporto, sarebbe inoltre necessario che i piani manutentivi della rete venissero comunicati, nelle tempistiche previste al capitolo 14 "Programmazione e gestione delle manutenzioni", oltre che agli Utenti del servizio, anche alle Imprese di distribuzione interessate.

Per quanto riguarda invece le modalità di attribuzione dei costi del servizio di fornitura alternativa, il Comitato concorda con la proposta dell'Autorità di porre i costi di tale servizio, nei casi di emergenza sulla rete di trasporto, a carico dell'Impresa di trasporto, permettendo il loro recupero tramite la tariffa di trasporto solamente nel caso in cui l'emergenza di servizio sia causata da forza maggiore o da terzi (in quest'ultimo caso, solo e qualora abbia esperito tutte le procedure previste e consentite dalla legge e ogni possibile e legittima azione volta al recupero di tali costi).



Anche nei casi diversi dalle emergenze di servizio, si potrebbe prevedere, similmente a quanto accade sulla distribuzione, l'inclusione dei costi della fornitura alternativa nell'ambito dei costi operativi dell'Impresa di trasporto.

Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, si segnala che, ad oggi, le procedure di fatturazione e le modalità di ripartizione dei costi del servizio alternativo differiscono a seconda che tale servizio venga organizzato secondo la procedura definita da Snam Rete Gas o autonomamente dall'impresa di distribuzione:

- nel caso di servizio organizzato secondo la procedura definita da Snam Rete Gas: il costo del servizio è assegnato (a seconda dei casi individuati dal Codice di Rete) agli Utenti del servizio di trasporto o al trasportatore; il costo del gas è ripartito tra gli Utenti del servizio di trasporto in base alla loro nomina. Costo del gas e, se del caso, costo del servizio vengono successivamente fatturati agli Utenti del servizio di distribuzione;
- nel caso di servizio organizzato autonomamente dall'Impresa di distribuzione: il costo del servizio è assegnato agli Utenti del servizio di distribuzione e, nel caso in cui tale costo sia di competenza dell'Impresa di trasporto, ricadrà sul trasportatore attraverso una serie di fatturazioni a ritroso; il costo del gas è ripartito tra gli Utenti del servizio di distribuzione in base all'allocato.

A tale riguardo, occorre evidenziare che il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale disciplina già le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di alimentazione in caso di mancata consegna del gas al Punto di Riconsegna della rete di trasporto e le modalità di ripartizione degli oneri tra gli Utenti del servizio di distribuzione.

Appare quindi inappropriato che la "Procedura operativa per l'organizzazione del servizio alternativo di fornitura di gas tramite carri bombolai presso i punti di riconsegna allacciati alla rete Snam Rete Gas", predisposta dall'Impresa maggiore di trasporto, disciplini, nel caso di alimentazione dei *city gate*, le modalità di ripartizione degli oneri del servizio sostitutivo di fornitura tra gli Utenti. In tali casi, infatti, si ritiene corretto che qualora l'Impresa di distribuzione si avvalga del servizio offerto da Snam Rete Gas, il servizio debba essere fatturato al distributore senza che l'Impresa maggiore di trasporto provveda a trasmettere all'Impresa di distribuzione il modulo di ripartizione dei costi di cui all'Allegato 5 della Procedura.

Il criterio di ripartizione dei costi del gas utilizzato da Snam Rete Gas (ripartizione in proporzione alla nomina), può dare risultati che si discostano sensibilmente dal quantitativo di gas in relazione al quale ciascun Utente del servizio di distribuzione abbia fruito del servizio.


Si ritiene quindi opportuno che il distributore proceda alla ripartizione dell'onere tra i propri Utenti in applicazione di quanto previsto nel codice di rete tipo per la distribuzione del gas. Ciò anche a motivo del fatto che, se così non fosse, la ripartizione degli oneri tra gli Utenti avverrebbe, del tutto ingiustificatamente, sulla base di criteri differenti a seconda che il distributore, in totale autonomia, decida o meno di avvalersi del servizio offerto da Snam Rete Gas.



In ogni caso si ritiene necessario che alla luce della revisione di cui al punto 5.4, poiché questa comporterebbe l'attribuzione dell'onere dell'organizzazione del servizio alternativo in capo all'Impresa di trasporto, venga coerentemente rivista la citata "Procedura operativa per l'organizzazione del servizio alternativo di fornitura di gas tramite carri bombolai presso i punti di riconsegna allacciati alla rete Snam Rete Gas".

Rimanendo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, inviamo i più cordiali saluti.

**Segreteria Comitato di consultazione  
per l'attività di trasporto**



pag 4 di 4

---

*Segreteria Comitato di consultazione per l'attività di trasporto*

*c/o 2B Energia S.p.A.*

*via Russoli, 1 - 20143 Milano*

*e-mail: [CCT@2benergia.it](mailto:CCT@2benergia.it)*

*tel. +39.02.84.800.727*

*fax +39.02.89.544.446*